

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 2017, N. 64

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5  
“NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E  
DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO”

---

*Antonio Mastromeo*

**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 5/2013)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) dopo le parole "delle piante tartufigene" sono aggiunte le seguenti: "e la valorizzazione delle tartufaie controllate gestite da enti pubblici".

**Art. 2**

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 5/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5/2013 le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".

**Art. 3**

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 5/2013)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

"4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è destinato come segue:

- a) 70 per cento per le funzioni esercitate dalle Unioni montane ai sensi dell'articolo 3;
- b) 30 per cento per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2."

**Art. 4**

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 5/2013)

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 5/2013 è abrogato.

**Art. 5**

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 5/2013)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013 è aggiunto il seguente periodo: "La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i sei ettari, elevabili a venticinque ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, riconducibili a particelle catastali contigue."

**Art. 6**

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 5/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 le parole: "e comporta la confisca del prodotto" sono sostituite dalle seguenti: "e comporta, in sede di accertamento, la confisca del prodotto e il ritiro del tesserino".

**Art. 7**

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede alla ripermetrazione delle tartufaie controllate riconosciute precedentemente.

**Art. 8**

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

IL PRESIDENTE  
(Antonio Mastrovincenzo)

